

0930. Premio dovuto al ritrovatore

Art.930. Premio dovuto al ritrovatore.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionare Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Proprietà - acquisto - a titolo originario – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6060 del 13/11/1982](#)

Invenzioni (ritrovamento) di cosa di altri (detentori, possessore, proprietario) - di cosa smarrita - premio dovuto al ritrovatore - fondamento - natura demaniale o di "res extra commercium" del bene ritrovato - irrilevanza. Il premio dovuto al ritrovatore di cosa smarrita ha la sua ragione

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

0930. Premio dovuto al ritrovatore

Codice civile

C.C.

CC

930

premio

dovuto

ritrovatore